TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

II° SEZIONE PENALE

-in composizione monocratica-

REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA

(ART. 544 E SEGG. – 549 C.P.P.)

☐ Motivazione Contestuale

☒ Motivazione **NON** contestuale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE – dr.ssa ILARIA SICHIROLLO

alla pubblica udienza del **08.06.2020** ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

VIDALI GIORGIO, nato a San Donà di Piave il [redacted], residente in Jesolo in Via Padania n. [redacted], domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. M. Da Mosto in Venezia – Mestre via Pepe n. 142;

-GIA'PRESENTE OGGI NON COMPARSO-

PARTI CIVILI: SILVESTRI SILVESTRO con l'Avv. CARLO ISNARDI.

GARBIN TERESA e MORETTO LUCA con l'Avv. ANDREA ANGELETTI.

n. **528/20** Sent.
n. **413/18** RG.
n. **6049/14** RGNR
n. _____ Corpi reato

n. _____ Reg. Imp.

Sentenza

Data deposito
16 GIU. 2020

Data irrevocabilità
_____

n. _____ RRC

n. _____ Mod. 2/ASG

_____

Estratto esecutivo e art. 160 TULPS

Il _____

_____

_____

Fatta Scheda

Il _____

_____

n. posiz. _____

_____

Foglio complementare

_____

Si tratta di condizioni di debolezza non solo oggettivamente sussistenti, ma il cui specifico approfittamento emerge concretamente dalle modalità della condotta posta in essere dal Vidali, che ha sapientemente sfruttato le fragilità del Moretto e della Garbin, riuscendo, facilitato in questo dalle evidenziate debolezze, a conquistare la loro fiducia e farsi corrispondere persino tutto quello che avevano, lasciandoli senza alcuna risorsa residua.

Ciò detto si ritiene di poter operare *ex* art. 69 c.p. un giudizio di equivalenza tra le riconosciute circostanze di segno opposto, valutandole complessivamente bilanciabili in tal senso, in ragione della loro pari pregnanza.

Va riconosciuta la sussistenza dell'unicità del delitto criminoso tra tutti i reati commessi e, dunque, sia internamente alle truffe di cui al capo C), che in relazione ai reati fiscali di cui ai capi A.b), A.c) e B), essendo evidente la connessione teleologica tra l'evasione delle imposte realizzata attraverso le infedeli e l'omessa dichiarazione dei redditi e la commissione nei medesimi anni di truffe attraverso le quali l'imputato introitava ingenti redditi che non dichiarava.

Ciò premesso si ritiene congrua, alla luce dei criteri di giudizio di cui all'art. 133 c.p. determinare la pena finale in anni 2 mesi 9 di reclusione, calcolata nel modo seguente:

- pena base per la violazione più grave di cui al capo A.b) (violazione più grave tenuto conto delle cornici edittali vigenti all'epoca dei fatti per i reati contestati considerato altresì il giudizio di equivalenza operato, con conseguente considerazione, per il capo C, della cornice edittale di cui al c. 1 dell'art. 640 c.p. anni 1 mesi 6 di reclusione, discostandosi dal minimo edittale di anni 1 allo previsto in ragione dell'entità oltremodo ingente dei maggiori redditi non dichiarati e di conseguenza dell'ammontare più che consistente dell'imposta evasa (di molto superiore persino alla più favorevole soglia di punibilità di € 150.000 introdotta dalla riforma del 2015), nonché della modalità spregiudicate della condotta tenuta dall'imputato, che ha dichiarato un ammontare di redditi del tutto irrisorio rispetto quelli effettivamente percepiti, nonché considerato che si trattava, per una gran parte, di proventi derivanti dalla commissione dei reati di truffa di cui al capo C);
- pena aumentata *ex* art. 81 cpv. c.p. di mesi 3 di reclusione per la dichiarazione infedele di cui al capo A.c) e di mesi 2 di reclusione per l'omessa dichiarazione di cui al capo B) (sempre tenuto conto della cornice edittale più favorevole vigente prima